

Capitolo III

Rapporti di lavoro

1 - PREMESSE

Le associazioni sportive possono instaurare con i propri collaboratori qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato.

In ambito sportivo si ricorre in modo particolare ad alcune forme di collaborazione legate alla natura associativa dei sodalizi ed alla circostanza che gli stessi sono soggetti dell'ordinamento sportivo: si tratta del c.d. lavoro gratuito, delle collaborazioni endoassociative sportive (*compensi sportivi e collaborazioni amministrativo - gestionali*) e delle

indennità di carica. Le associazioni ricorrono spesso anche a collaborazioni di natura autonoma (*rese da titolari di partita iva, collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione con apporto di lavoro, collaboratori occasionali e prestazioni di natura occasionale accessoria*). Si tratta in questi casi di rapporti interessati dalla riforma Fornero: ne consegue la necessità di valutare se e come ricorrere a queste tipologie di collaborazioni alla luce delle novità ivi previste ma non ancora entrate in vigore.

2 - IL C.D. LAVORO GRATUITO

All'interno del sodalizio è lecito – ed auspicabile – che alcuni soci offrano la propria collaborazione a titolo gratuito. Nel momento in cui si manifesta tale volontà non sorge alcun rapporto giuridicamente rilevante che giustifichi pretese tra l'associazione ed il volontario. Al fine di evitare possibili controversie tese a far accertare, avanti le competenti autorità giudiziarie, la sussistenza di un rapporto di lavoro, si ritiene opportuno che l'interessato dichiari di voler collaborare volontariamente e gratuitamente all'attività associativa.

Tale pattuizione formale di per sé non tutela l'associazione da eventuali pretese retributive del socio: ne consegue che solo dalle effettive modalità di svolgimento del rapporto – intendendo modalità, quantità del lavoro, condizioni

economico/sociali delle parti, relazioni intercorrenti tra le stesse – si potrà desumere se sussiste un interesse a realizzare la prestazione a titolo gratuito.

Compatibile con l'assunzione di un impegno a titolo gratuito è il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione. Tale rimborso spese è opportuno che sia previamente autorizzato (di norma dal Consiglio Direttivo) ed è necessario che sia giustificato dalla relativa documentazione contabile (fatture, scontrini, titoli di viaggio...). Nella richiesta di rimborso è opportuno indicare con chiarezza la causale della richiesta di rimborso (*es: trasferta per partecipazione al Torneo Pluto*) al fine di dimostrare l'inerenza del costo sostenuto.

INFORMAZIONI SOCIO:

Nome _____ Cognome _____ Codice fiscale _____

Data	Descrizione	Indennità KM (Euroa Km)	Autostrada	Treno	Aereo	Autobus	Vitto	Taxi	Varie	Indennità di Trasferta	Totale
Subtotale											
Anticipi											

APPROVATO: _____

NOTE: n. documenti allegati

3 - LE COLLABORAZIONI ENDOASSOCIATIVE SPORTIVE (COMPENSI SPORTIVI E COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI)

3.1. PREMESSE

Il nostro ordinamento riconosce alle associazioni e società sportive dilettantistiche la possibilità di erogare i c.d. "compensi sportivi", emolumenti assoggettati ad un regime particolarmente agevolato.

Il fondamento di tale regime speciale risiede, storicamente, nella circostanza che l'ordinamento sportivo prevede che nel solo settore professionistico c'è prestazione lavorativa. Poiché la natura professionistica – e viceversa dilettantistica – non è definita in base all'entità economica dei compensi percepiti,

ma è rimessa alla circostanza che la Federazione competente per quella disciplina abbia riconosciuto al proprio interno un settore professionistico, ne consegue che in buona parte del mondo sportivo – ossia nel mondo dello sport dilettantistico – si ricorre all'erogazione dei c.d. compensi sportivi.

Ad oggi le uniche Federazioni che hanno previsto accanto al settore dilettantistico quello professionistico sono quella del calcio, ciclismo, golf, motociclismo, pallacanestro e pugilato. Possono erogare compensi sportivi solo le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI e gli

Rapporti di lavoro

Enti/Federazioni direttamente riconosciuti dal CONI.

Si tratta di compensi riconosciuti ad istruttori sportivi, tecnici, arbitri, responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche, atleti e figure analoghe. La disposizione che li definisce è l'art.67 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, ai sensi del quale sono redditi diversi, se **non conseguiti nell'esercizio di professioni né derivanti da un rapporto di lavoro dipendente**, quelli "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

Come chiarito dalla Legge 14/2009, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche devono essere ricomprese attività quali "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". L'erogazione del compenso sportivo non è pertanto subordinata alla circostanza che il percipiente collabori alla realizzazione di una manifestazione agonistica, essendo compreso nel concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche anche l'attività didattica non finalizzata all'agonismo, ma è **necessario che l'introito percepito non sia riconducibile ad una attività professionale né derivi, nei fatti, da un rapporto di lavoro subordinato**.

Anche i dipendenti pubblici possono instaurare questa tipologia di collaborazione purché lo comunichino all'amministrazione di appartenenza. A differenza delle collaborazioni in altri contesti associativi, dove è necessario acquisire l'autorizzazione del superiore gerarchico, in ambito sportivo sarà infatti sufficiente la comunicazione e gli interessati potranno percepire i c.d. compensi sportivi (art.90, comma 23, Legge 289/2002, con riferimento a chi opera nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche). Nel caso in cui la collaborazione sia instaurata con Enti/Federazioni, si ritiene invece necessario acquisire l'autorizzazione allo svolgimento di detta attività, in luogo della mera comunicazione, in quanto la norma citata fa espresso riferimento alle sole collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche, I percettori compensi sportivi non devono versare contributi previdenziali (INPS) né contributi assicurativi (INAIL) in relazione a questo tipo di introiti, come chiarito da entrambi gli Istituti.

Premangono dubbi in merito alla disciplina ENPALS, Istituto previdenziale competente con riferimento al settore sportivo. Il Decreto 15 marzo 2005 ha introdotto infatti tra i soggetti assicurati obbligatoriamente presso l'Enpals gli "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi". Successivamente l'Istituto (Circolare Enpals n.7 del 30/3/2006) ha chiarito che l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro di tali collaboratori ed ha altresì sottolineato (Circolare n.13 del 7.8.2006) che i compensi sportivi non si possano qualificare come redditi diversi, e conseguentemente siano da assoggettare a contribuzione Enpals, nel caso in cui l'importo percepito sia tale da non potersi qualificare più come marginale (si configurerebbe questa circostanza, secondo l'Istituto, nel caso di compensi di importo complessivamente superiore a 4.500 euro). In buona sostanza secondo l'ENPALS l'istruttore sportivo che percepisce più di 4.500 euro l'anno deve versare i contributi previdenziali.

La questione non è stata ancora chiarita. Di fronte alla posizione dell'ENPALS c'è infatti quella del mondo sportivo che sottolinea come la nozione di reddito diverso - che comporta l'esonero dall'obbligo di versare contributi previdenziali - è rimessa al legislatore. Poiché il legislatore qualifica tali gli emolumenti anche di importo superiore ai 7.500 euro, assoggettandoli solo ad un diverso regime

fiscale, tutti gli emolumenti di questa natura dovrebbero considerarsi esenti da contribuzione ENPALS.

3.2. LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

La disciplina fiscale dei compensi sportivi si applica anche ai rapporti qualificabili come collaborazioni amministrativo - gestionali, ossia "ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

Questa tipologia di rapporti può essere instaurata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e - a seguito della approvazione della Legge 14/2009 - anche dalle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Sotto il profilo previdenziale e assicurativo, sia l'INPS che l'INAIL hanno affermato l'inesistenza dell'obbligo contributivo mentre l'ENPALS non ha - ad oggi - vantato pretese con riferimento a questa tipologia di collaboratori.

Sotto il profilo giuslavoristico invece le collaborazioni amministrativo gestionali sono attratte - per quanto concerne gli adempimenti connessi - nell'ambito dei rapporti di lavoro parasubordinato. Ciò significa che l'instaurazione di questa forma atipica di collaborazione dovrà essere preventivamente comunicata per via telematica al Centro per l'impiego (in tal senso Circolare del Ministero del Lavoro del 14/02/2007).

3.3. LE AGEVOLAZIONI FISCALI CONNESSE ALL'EROGAZIONE DI COMPENSI SPORTIVI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Il regime agevolato di tali compensi, da ultimo disciplinato dall'art.37 della L.21.11.2000, prevede che - "le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto", non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 7.500.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Quando l'istruttore percepisce un compenso sportivo superiore a 7.500 euro, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche (si deve pertanto versare con il consueto Mod. F24 una ritenuta pari al 23% - codice tributo 1040 - a cui si aggiunge l'addizionale regionale - codice tributo 3802). La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a € 28.158,28 e a titolo d'acconto per la parte imponibile superiore a tale soglia.

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

3.4. GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL SODALIZIO

Il rapporto non richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un contratto ma si ritiene opportuno redigere un'apposita lettera di incarico. Qui di seguito una possibile traccia.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA DI NATURA ENDOASSOCIATIVA TRA

_____ associazione sportiva dilettantistica, avente sede legale in _____, Via _____ n° _____, C.F. _____, affiliata a _____ ed iscritta nel registro CONI n° _____, di seguito per brevità associazione

E

_____ nato il ___/___/___ a _____, C.F. _____, residente in _____ via _____ n° _____, tesserato _____, di seguito per brevità sportivo dilettante;

PREMESSO CHE

- 1) l'associazione promuove attività sportiva dilettantistica nel settore del _____ e per l'organizzazione di tale attività necessita della collaborazione dei propri soci e tesserati;
- 2) lo sportivo dilettante ha espresso la volontà di collaborare alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione svolgendo l'attività di _____ in qualità di _____;
- 3) lo sportivo dilettante ha dichiarato
 - di non svolgere professionalmente tale attività;
 - di non avere una posizione Enpals aperta in relazione all'attività di istruttore;
 - di non essere un dipendente pubblico oppure
 - di essere un dipendente pubblico e di aver comunicato all'Amministrazione di appartenenza l'inizio di tale attività, consentita (ex art.90 L.289/2002) in quanto non prevede una retribuzione ma esclusivamente l'erogazione di indennità e rimborsi e in quanto prestata al di fuori dell'orario di lavoro ;
- 4) il Consiglio Direttivo, con provvedimento del ___/___/___, ha approvato una tabella di quantificazione dei rimborsi spese forfettari da riconoscere ai propri soci/tesserati in ragione della tipologia di impegno profuso. Tali emolumenti sono disciplinati dall'art.67, comma 1, lett. m) del TUIR;

LE PARTI CONVENGONO CHE

1. **Premesse.** Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. **Natura del rapporto.** Tale collaborazione di natura endoassociativa, in considerazione dei rapporti associativi tra le parti, della tipologia di prestazione, delle modalità di esecuzione e dell'esplicita volontà espressa dalle stesse, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato e non prevede il versamento di contributi previdenziali;
3. **Organizzazione dell'attività.** Le modalità di organizzazione delle attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione attraverso la predisposizione di un calendario di attività concordato con i soci/tesserati che si rendono disponibili a realizzarle. Lo sportivo dilettante, al fine di garantire l'organizzazione dell'attività sportiva, si impegna a comunicare ad altro socio/tesserato collaboratore, o direttamente all'associazione, la propria eventuale assenza al fine di garantire la sua sostituzione, così come si impegna a comunicare almeno 30 giorni prima la volontà di non collaborare più alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo;
4. **Compenso sportivo.** Il rimborso spese forfettario viene erogato entro il ___/___/___ del mese successivo in base al calendario presenze attivato dall'associazione e viene pattuito in € _____,00 (_____/00) lorde l'ora, conformemente a quanto stabilito nella tabella dei rimborsi spese forfettari adottata dall'associazione. Il rimborso spese concordato sarà assoggettato, fiscalmente, alla disciplina definita dall'art.69 del TUIR e dall'art.25 della Legge 133/1999, così come da ultimo modificata dall'art.90 della Legge 289/2002. Considerando che la norma esime dall'imposizione i primi Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di reddito, l'istruttore sarà tenuto a rilasciare - all'atto della percezione del singolo compenso - la dichiarazione relativa al superamento o meno di tale franchigia;
5. **Durata.** Il presente accordo è valido dal ___/___/___ al ___/___/___, data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo. Resta inteso che, in relazione alla natura del presente accordo, l'associazione può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione sportiva, erogando i rimborsi spese forfettari in relazione all'impegno fino ad allora profuso;
6. **Diritto dell'immagine.** Lo sportivo dilettante esprime il proprio consenso all'eventuale utilizzo della propria immagine da parte dell'associazione e degli eventuali sponsor per comunicazioni attinenti le attività promosse dall'associazione medesima. L'utilizzo di tali immagini non darà diritto ad alcun ulteriore compenso fatti salvi espliciti accordi scritti tra le parti. Lo sportivo dilettante si impegna, inoltre, ad indossare l'eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dalla associazione;
7. **Tutela della privacy.** Lo sportivo dilettante viene incaricato al trattamento dei dati personali dei soci/tesserati effettuato nell'ambito delle finalità istituzionali dell'associazione e nel rispetto della tutela della privacy, secondo le modalità indicate dal responsabile del trattamento dei dati personali. Lo sportivo dilettante presta altresì il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all'espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo di collaborazione sportiva.

_____ il ___/___/___

PER ACCETTAZIONE

_____ associazione sportiva dilettantistica

lo sportivo dilettante

Il legale rappresentante

Rapporti di lavoro



Il sodalizio sarà chiamato a versare le ritenute fiscali qualora il compenso complessivamente percepito dall'interessato superi i 7.500 euro annui.

Il versamento sarà effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del citato tetto, utilizzando il modello F24 (codice tributo 1040 per la ritenuta IRPEF e codice tributo 3802 per l'addizionale regionale).

Considerata l'impossibilità per il sodalizio di avere conoscenza diretta dell'importo complessivo dei compensi percepiti

dall'operatore, sarà necessario far certificare al prestatore la sussistenza dei requisiti per non applicare la ritenuta fiscale. L'anno successivo il sodalizio provvederà ad emettere il **certificato dei compensi erogati** nei casi in cui abbia operato ritenute fiscali. Potrà rilasciare la certificazione anche nei casi in cui non abbia operato dette ritenute ma è di particolare importanza evidenziare che i compensi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente, onde evitare che chi effettua l'assistenza fiscale li possa inserire nel reddito complessivo dell'interessato.

CERTIFICAZIONE COMPENSI SPORTIVI EX DPR 917/86 ART 67, COMMA 1, LETT. M) SOSTITUTO DI IMPOSTA

Denominazione

Sede

CODICE FISCALE

Per gli adempimenti previsti dalle vigenti norme tributarie

SI ATTESTA E CERTIFICA CHE

Nome e Cognome _____ Luogo e data di nascita _____

Indirizzo residenza _____ CAP _____ Comune _____

Codice fiscale _____

ha percepito dall'associazione _____, nel corso dell'anno _____, le seguenti somme totali, meglio specificate in calce, erogate ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. m) e dell'art 69, comma 2, D.P.R. N.917/1986, così come modificati dall'art. 90, L. 289/2002, con indicazione di eventuali ritenute a titolo d'imposta o d'acconto IRPEF operate nella misura del 23 %, oltre all'addizionale regionale IRPEF, e versate nei termini di legge

Numero ricevuta	Data pagamento	Compenso lordo	Non imponibile	Imponibile	Ritenuta Irpef	Addizionale regionale Irpef	Netto pagato

Quanto sopra si comunica ai fini del conguaglio della ritenuta IRPEF previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 600, pertanto la S.V. è pregata di consegnare una copia del presente al proprio datore di lavoro oppure di contabilizzare i suddetti importi nei modelli della dichiarazione fiscale.

Luogo e data

Firma del Legale rappresentante

3.5. GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL PERCEPTORE

L'istruttore sportivo è tenuto ad emettere una ricevuta fiscale – non soggetta ad IVA ma a marca da bollo (€ 1,81) quando l'importo è superiore ad € 77,47 in relazione al compenso percepito. Nella ricevuta autocertificherà l'eventuale superamento – o meno – della franchigia di euro 7.500. Al fine di ottenere invece un rimborso per

le spese sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale e debitamente documentate è necessario che l'interessato presenti all'associazione una richiesta di rimborso allegando le relative pezze giustificative. Si ricorda che tali importi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Anche in questo caso sulla quietanza del rimborso spese di importo superiore ad € 77,47 sarà necessario apporre la marca da bollo (€ 1,81).

Spett.le Associazione sportiva dilettantistica _____
Via _____ n° ____
Cap ____ città _____

Nota di compenso per prestazioni sportive dilettantistiche ex art.37 Legge 342/2000.

Il/La Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in _____
via _____ n. ____ C.F. _____ per l'incarico di _____, espletato dal
__/__/__ al __/__/__ nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica organizzata dall'associazione, riceverà un rimborso forfetario di € _____.

Il/La Sig./Sig.ra _____ in riferimento al compenso da ricevere e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 489 del Codice Penale).

CERTIFICA ALLA DATA ODIERNA
(barrare una sola casella)

che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta associazione, non comporta il superamento della franchigia di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per l'anno 20__ prevista dall'art. 69, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917;

che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta associazione, comporta il superamento della franchigia di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per l'anno 20__ prevista dall'art. 69, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 per l'importo di Euro _____

che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta associazione, comporta il superamento della franchigia di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per l'anno 20__ prevista dall'art. 69, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 per il suo intero importo.

e conseguentemente il rimborso spese sarà così erogato:

Compenso lordo (A) Euro

Sull'importo in questione non viene effettuata alcuna ritenuta in base al disposto dell'art. 69, comma 2, del DPR n.917/1986;

Compenso lordo Euro

Sull'importo in questione sono state effettuate le seguenti ritenute:

- Ritenuta Irpef (23%) Euro

- Addizionale Reg.le di compartecipazione Euro

Totale (B) Euro

Importo netto corrisposto (A+B) Euro

Data e luogo _____

Firma per ricevuta.

N.B. Marca da bollo € 1,81 per importi superiori ad € 77,46. In caso di pagamento di importo superiore a € 516,45 il versamento deve avvenire mediante bonifico/assegno.

4 - LE INDENNITÀ DI CARICA

Le associazioni possono riconoscere **indennità di carica** a chi riveste un ruolo elettivo, salva diversa disposizione introdotta nel proprio statuto. **È altresì preclusa la possibilità di erogare indennità di carica alle associazioni che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche**, salvo che il sodalizio non sia iscritto nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nell'anagrafe delle Onlus. A prevederlo è l'art.6 del DL 78/2010.

Detta indennità si qualifica, ai sensi dell'art.50 comma 1° lett. c) del TUIR, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e risulta pertanto soggetto al regime (fiscale,

previdenziale ed assicurativo) previsto per le collaborazioni coordinate e continuative.

In alcuni contesti associativi ai componenti il Consiglio Direttivo sono riconosciuti compensi sportivi e non indennità di carica. È essenziale che detti emolumenti ineriscano effettivamente allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche e non siano invece erogati come compenso per l'attività prestata in qualità di componenti l'organo direttivo, atteso il diverso regime fiscale e previdenziale di queste due tipologie di collaborazione.

Rapporti di lavoro

5 - LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli adempimenti previsti dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/2008), riguardano anche le associazioni sportive dilettantistiche e sono diversamente definiti a seconda della tipologia di collaborazioni di cui l'associazione beneficia.

Volendo semplificare una materia complessa, la sicurezza nei luoghi di lavoro impone anche alle associazioni l'obbligo di:

1. elaborare il documento di valutazione dei rischi ed implementare le misure necessarie a prevenire detti rischi nella gestione delle attività e nell'utilizzo della struttura;
2. garantire una corretta informazione sui rischi;
3. conferire i diversi incarichi contemplati dalla legge (*responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, medico competente, addetto anti incendio e primo soccorso*) e garantire la formazione dei relativi incaricati;
4. garantire la formazione della generalità dei lavoratori (*come definita dal nuovo Accordo Stato-Regioni adottato il 21/12/2011*).

Qualora l'associazione si avvalga della collaborazione di lavoratori subordinati, associati in partecipazione con apporto di lavoro, collaboratori occasionali accessori, collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (*in questo caso solo se prestano l'attività nel luogo di lavoro del committente*), si renderà necessario espletare tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Nel caso in cui l'associazione si avvalga esclusivamente della collaborazione di:

1. lavoratori autonomi (intendendo tali solo i titolari di partita iva ed i lavoratori occasionali),
2. volontari e
3. percettori compensi sportivi (*alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro nella risposta al quesito del 1 settembre 2010 inserito nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale*),

gli adempimenti diventano invece i seguenti:

- a) i collaboratori sono chiamati ad utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del Testo Unico, a munirsi di dispositivi di protezione individuale e ad utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III (*rientrano tra questi, a titolo esemplificativo, le scarpe anti infortunio*), nonché dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia qualora svolgano l'attività in regime di appalto o subappalto;
- b) l'associazione dovrà fornire ai collaboratori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e, con riferimento ai soli lavoratori autonomi, dovrà valutare "l'idoneità tecnico-professionale" dei collaboratori in relazione ai servizi affidati.

A prescindere dall'applicazione integrale, o meno, del citato Decreto, è opportuno ricordare che resta in ogni caso in capo alle associazioni il dovere di assicurare la sicurezza all'interno dell'impianto sportivo dove viene svolta l'attività. Nel caso in cui l'associazione utilizzi un impianto di proprietà di terzi, e non si configuri come gestore dell'impianto medesimo ma come mero utilizzatore, l'obbligo di garantire la sicurezza sarà assolto mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi (*in tal senso Regione Veneto parere 22/06/2010*).

Considerata poi la competenza legislativa concorrente attribuita dall'art. 117 della Costituzione alle Regioni in materia di ordinamento sportivo, tutela della salute e sicurezza del lavoro, occorrerà inoltre tenere presente anche le normative regionali eventualmente emanate in materia.